

NOTE FORMAZIONE E NOTE LAVORO – FAQ OPERATORI

AGGIORNATE AL 30 APRILE 2009

Il documento contiene una serie di informazioni ed approfondimenti relativi alla Note Lavoro ed alla Note Formazione.

L'insieme di domande e risposte è suddiviso in sei categorie concettuali:

1. la pubblicità delle note (1-2)
2. le caratteristiche delle note (3-12)
3. la progettazione dei servizi (13-37)
4. gli standard minimi dell'offerta (38-57)
5. il sistema informatico dell'offerta formativa (58-73)
6. la partnership nella rete degli operatori accreditati (74-82)

PUBBLICITA' DELL'OFFERTA

1. E' possibile informare i cittadini sull'offerta formativa erogata dall'operatore anche prima dell'apertura degli Avvisi relativi al sistema dote 2009?

R. sì

2. E' possibile pubblicizzare i propri corsi indicando che verranno finanziati con la Dote?

R. L'Operatore può pubblicizzare la propria Offerta Formativa facendo riferimento a quanto indicato nell'Allegato C del Decreto 3299/09.

CARATTERISTICHE DELLA DOTE

Informazioni generali

3. La dote ha una scadenza?

R. Il termine massimo entro cui devono essere assegnate le risorse è il 2009, la fruizione del servizio da parte delle persone destinatarie della dote può andare oltre, secondo quanto indicato nell'avviso di cui al d.d.u.o. n. 3300 del 3/4/09. La Dote Lavoro prevede una durata massima di 12 mesi dalla data di accettazione del PIP, la Dote Formazione una durata massima di 12 mesi dalla data di accettazione del PIP, estensibile fino a 24 unicamente nel caso in cui il PIP preveda la fruizione di un corso di durata superiore ai 12 mesi.

Durata massima del PIP	
Dote Lavoro	12 mesi
Dote Formazione	12 mesi (estensibile a 24 mesi)

4. Il cittadino può decidere liberamente quale dote prenotare?

R. Sì, il cittadino può verificare autonomamente il possesso dei requisiti per richiedere la dote accedendo al portale (www.dote.regione.lombardia.it - sezione dote lavoro o sezione dote formazione) o recandosi presso un operatore accreditato (l'elenco completo è disponibile nel sito www.dote.regione.lombardia.it - entrando nella sezione operatori).
Per scegliere un percorso formativo accedere alla sezione "offerta formativa"

5. Nella dote lavoro è previsto l'incentivo alle aziende che assumono?

R. No, nell'avviso di cui al d.d.u.o 3300 del 3/4/2009 non è previsto

Programmazione provinciale

6. Per inserire i propri corsi nel sistema dell'offerta formativa l'operatore deve aspettare le indicazioni della provincia o può già presentare l'offerta?

R. Occorre distinguere tra l'offerta presentata dall'operatore e la programmazione regionale e provinciale delle risorse. Nel primo caso infatti, si richiede a tutti gli operatori lombardi accreditati alla formazione (o formazione e lavoro) di rendere pubblica la propria offerta formativa inserendola all'interno del sistema informatico, nel secondo si richiede alle Province lombarde di definire secondo specifici criteri e di restituire a RL il piano di programmazione delle risorse previste per il sistema dote 2009 di loro competenza.

Da ciò ne deriva che l'Operatore è libero di presentare l'offerta formativa in qualunque momento lo ritenga necessario e che il caricamento dei corsi nel sistema informatico non è vincolato alle indicazioni provinciali che, come sopra anticipato, hanno lo scopo di individuare delle priorità di intervento nella programmazione delle doti disponibili e non di qualificare il sistema dell'offerta formativa degli operatori attivi nel territorio provinciale.

7. Se l'offerta formativa non fa parte delle priorità provinciali, viene cancellata (es. figure richieste per l'expo 2015)?

R. No, non viene cancellata.

8. L'operatore può acquisire utenti provenienti da altre province?

R. Gli operatori possono iscrivere ai loro corsi allievi provenienti da Regioni o Province diverse dalla propria sede di riferimento. Rispetto agli allievi con dote, si specifica che un operatore può avere nel suo corso uno o più allievi con dote provenienti anche da una provincia diversa rispetto a quella in cui si svolge il corso; fermo restando che per accedere alla dote occorre essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia.

9. La "rilevanza" rientrerà nei corsi di Formazione Superiore mediante il meccanismo di finanziamento della dote oppure si prevede per esso un canale parallelo (es. abilitazione nel campo del restauro)?

R. I soggetti che frequentano percorsi formativi che già prevedono specifiche linee di finanziamento (es. la Rilevanza) non possono usufruire della dote.

Costo del corso

10. Si possono richiedere doti diverse sullo stesso corso?

R. No.

11. Il costo del corso per persona dipende dalla fascia di reddito dell'allievo?

R. No, il reddito dell'allievo non è discriminante.

Rendicontazione della Dote

12. L'utilizzo di risorse FSE porterà gli enti a dotarsi di strumenti di rendicontazione più rigidi rispetto a quelli che sono stati pensati con lo strumento delle doti? Per rendicontare la dote è sufficiente la fattura che l'ente formativo emette al destinatario (e che questo poi presenta alla Regione) oppure no?

R. Tutte le indicazioni per la rendicontazione delle doti formazione e lavoro sono definite nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. 3299 del 3/4/2009:

PROGETTAZIONE DEI SERVIZI

Selezione dei destinatari della dote

13. E' possibile fare selezione tra i candidati della dote? Nel caso in cui l'operatore proponga un corso ed attivi in entrata delle selezioni o un test di ingresso, può poi impedire ai soggetti non idonei l'accesso alla dote oppure no (si può rifiutare un allievo)?

R. L'ente di formazione può stabilire dei requisiti di accesso e/o selezionare gli allievi ai fini dell'iscrizione al corso (fermi restando i vincoli richiesti agli allievi per i percorsi normati), per

quanto attiene i requisiti di accesso alla dote si fa riferimento all'Avviso di cui al d.d.u.o. 3300 del 3/4/2009.

14. Come si acquisisce la Dichiarazione d'Immediata Disponibilità del cittadino che vuole richiedere la Dote?

R. La DID è un requisito necessario per l'accesso sia alla Dote Formazione sia alla Dote Lavoro. L'avviso prevede che l'Ente formativo acquisisca la DID della persona che vuole richiedere la Dote attraverso SINTESI; se l'utente non è munito di DID, l'operatore può inviarlo al Centro Provinciale per l'Impiego, oppure inserire i suoi dati in SINTESI ed ottenere la DID.

Composizione delle classi

15. Qual è il numero minimo e massimo di allievi previsto da Regione Lombardia per far partire un corso?

R. "Le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività formative (d.d.u.o.9837/2008)" non prevede indicazioni rispetto al numero minimo/massimo di allievi per classe.

16. Se il destinatario della dote perde il corso perché l'ente non raggiunge il numero minimo di iscritti ha la possibilità di iscriversi ad un altro corso?

R. No, se un operatore non è nelle condizioni di avviare un corso a cui era iscritto un allievo con dote, ne deve dare immediata comunicazione all'allievo, che avrà comunque la possibilità di individuare un altro operatore con cui realizzare il suo PIP entro 30 giorni dalla decadenza del PIP originario (Rif. Manuale dell'Operatore di cui al d.d.u.o. 3299/2009).

17. E' possibile unire nella stessa classe di corso portatori di differenti tipi di dote (dote formazione, lavoro, Laborlab)?

R. Nella composizione della classe non sono rilevanti le fonti di finanziamento purchè non siano previsti doppi finanziamenti sulle stesse attività

Progettazione e valore economico dei percorsi che prevedono allievi destinatari di dote

18. Il percorso proposto al destinatario della dote lavoro deve essere definito in anticipo nel PIP oppure è modificabile nel tempo in base all'evoluzione dei bisogni della persona?

R. Sì, il percorso va programmato in anticipo e successivamente potrà essere modificato nel rispetto da quanto previsto dal Manuale Operatore

19. E' prevista per la dote lavoro una durata minima dei servizi erogati?

R. No, sono previsti come standard di cui al d.d.u.o. 420/2009 esistono dei riferimenti per i tempi massimi di svolgimento relativi all'insieme di servizi al lavoro finanziabili con Dote Lavoro (ad esempio il bilancio delle competenze che prevede max 9 ore) ed il riferimento al valore minimo (Euro 500,00) e un valore massimo (Euro 1.500,00) di cui al d.d.u.o. n. 3300/2009

20. Nella dote lavoro il servizio di Scouting è riconosciuto solo se c'è un contratto di lavoro?

R. No.

21. I vecchi avvisi prevedevano un avvio ed una conclusione delle attività corsuali, questo vale anche per la dote formazione?

R. Ogni attività formativa ha un suo avvio da comunicare tramite sistema informativo sulla base delle disposizioni contenute nel decreto n. 9837/2008 "Procedure per l'avvio delle Attività Formative".

22. La dote è utilizzabile esclusivamente su corsi individuali o anche su corsi in cui è prevista la formazione collettiva?

R. La dote è utilizzabile sia per corsi individuali sia per corsi in cui è prevista la formazione collettiva. Va precisato però che la dote è sempre assegnata alla singola persona.

23. I corsi sono cumulabili? La persona può iscriversi a più corsi per arrivare al massimale previsto di 5.000 euro?

24. E' previsto che il destinatario della dote possa cumulare la frequenza in più corsi con lo stesso operatore o con operatori diversi al fine di spendere l'intero importo della dote formazione?

25. Il cittadino può fare più percorsi formativi anche presso enti diversi?

26. Con la dote formazione di 5.000 euro è possibile partecipare a più corsi appartenenti allo stesso percorso formativo? Il soggetto può usufruire della dote per svolgere un percorso che si compone di corsi progettati su diversi livelli formativi? (es. organizzo un catalogo con un corso base di disegno meccanico ed un corso avanzato di CAD: una persona che ha la dote può usufruire dei due corsi per costruire un percorso oppure no? La risposta cambia il modo di costruire il catalogo)

R. La dote può coprire i costi, fino ai massimali definiti per dote formazione e dote lavoro, di un percorso formativo articolabile eventualmente in più corsi, realizzati anche da operatori diversi. Tale coerenza di percorso è esplicitata nel PIP che sarà definito congiuntamente dal destinatario e da uno fra gli operatori accreditati. (rif. l'operatore che prende in carico la persona)

27. E' possibile un cumulo tra dote lavoro e dote formazione dato il maggior valore dei servizi di formazione in quest'ultima? Ad esempio, se la persona "spende" parte della dote lavoro in servizi come colloquio di primo e secondo livello, bilancio di competenze, definizione del PIP, può "utilizzare" la parte rimanente per accedere alla dote formazione?

R. No, le due doti non sono cumulabili. La persona che usufruisce delle risorse finanziarie della dote lavoro non può accedere a dote formazione, ma può accedere a servizi formativi, nell'ambito della dote lavoro utilizzando parte delle risorse disponibili.

28. C'è un numero massimo di utenti che ciascun tutor può seguire?

R. In questa prima fase Regione ha stabilito di non porre limiti precisi al numero di utenti che il tutor può seguire. Ma l'operatore deve assicurare che il tutor abbia la disponibilità di tempo sufficiente a seguire tutte le attività in cui è coinvolto. A tal proposito la Struttura controlli monitorerà l'andamento e, in caso di palesi abusi, saranno introdotti paletti precisi.

Tempi

29. Il soggetto può richiedere le risorse della Dote Formazione per frequentare un percorso formativo già attivo?

R. No.

30. Può essere assegnata a corsisti che frequentano la seconda annualità?

R. Sì, sempre nel presupposto che la dote deve essere richiesta prima dell'avvio dell'attività formativa (in questo caso la seconda annualità).

31. E' possibile usare la dote 2009 per i corsi che partono e sono a scavalco tra il 2009 ed il 2010?

R. Sì.

Sistema dei Controlli

32. Nella dote formazione l'operatore può indicare in fase di rendicontazione un numero di ore diverso da quelle effettive?

R. Le ore rendicontate (cioè quelle per cui si chiede la liquidazione) devono essere quelle effettivamente erogate al destinatario di dote. Quindi, se il corso prevedeva 100 ore e il destinatario ha frequentato per 90 ore questo è il numero da riportare nella domanda di liquidazione (Rif. Manuale Dell'Operatore d.d.u.o. 3299/2009).

Attribuzione e revoca della dote

33. Quale costo viene riconosciuto all'ente di formazione se il destinatario della dote abbandona o si ritira a metà percorso formativo?

34. La percentuale minima di percorso da effettuare per il riconoscimento della dote è del 75% come per i voucher formativi?

35. Se la persona abbandona il PIP della dote lavoro, fino a dove arriva il riconoscimento delle spese?

R. La domanda di liquidazione può essere inviata quando si raggiungono le condizioni definite nella seguente tabella definite nel decreto n. 3299/2009:

Servizi erogati		
Lavoro	Alla conclusione di ogni singolo servizio	
Formazione	Liquidazione intermedia	Al raggiungimento del 50% di ore erogate rispetto alle ore preventivate nel singolo corso
	Liquidazione finale	Al raggiungimento della conclusione del corso per le ore effettivamente erogate e a fronte di una fruizione da parte del destinatario di almeno il 75% delle ore previste

36. E' trasferibile la dote di un utente che si ritiri dal percorso formativo?

R. Essendo in capo alla persona, la dote non è trasferibile. Le eventuali risorse residue saranno rimesse a disposizione per ulteriori richieste da parte delle persone interessate.

37. E' possibile avere degli acconti sulle doti?

R. No, non sono previsti acconti, ma è previsto un sistema di riconoscimenti in base allo stato di avanzamento dei lavori.

STANDARD MINIMI DELL'OFFERTA

38. Come fa l'utente che accede all'offerta formativa ad avere una descrizione più accurata delle competenze contenute nel corso?

R. La descrizione accurata della competenza è rappresentato dalla articolazione in conoscenze e abilità (Rif. QRSP) della medesima competenza. L'operatore è tenuto a descrivere al soggetto che intende frequentare un corso di formazione le competenze che verranno acquisite al termine del percorso. Inoltre, accedendo nel sito www.dote.regione.lombardia.it alla voce OFFERTA FORMATIVA, è disponibile l'elenco dei corsi dell'offerta degli operatori accreditati e una descrizione sintetica del corso e delle competenze in uscita.

39. Come attribuire una competenza nel caso di percorsi brevi relativi alla Formazione Permanente?

R. Al termine dei percorsi brevi verranno certificate solo le competenze realmente acquisite, nel caso in cui il corso non permetta l'acquisizione della competenza completa, non è previsto il rilascio della Certificazione finale con il logo della Regione Lombardia. E' prevista dalla d.g.r. n. 6563/08 la possibilità di certificare le competenze acquisite in ambito non formale e informale dai soggetti accreditati per i servizi al lavoro. Le competenze sono quelle previste dagli standard regionali, sebbene il sistema di certificazione delle competenze in "ambito informale e non formale" sia ancora in fase di sperimentazione.

40. Nel caso di un corso specifico a cui partecipano figure professionali diverse - es. autocad per meccanici, ingegneri, etc – a quali competenze del QRSP riferirsi per la progettazione del corso?

R. L'unità didattica e la coerenza della composizione del gruppo classe è in funzione della competenza che si intende raggiungere alla fine del percorso di formazione, quindi la classe può essere composta anche da professionalità diverse, purché accomunate dall'interesse per lo sviluppo di quella determinata competenza in uscita.

41. Nella dote formazione è possibile progettare corsi che, in termini di competenze, non rientrano nel QRSP (es. corso di inglese terzo livello, di cinese o di informatica base ECDL)?

R. Esiste la possibilità di progettare i percorsi facendo riferimento alle competenze di base (ad esempio lingua, informatica)

42. Se l'operatore non trova nel QRSP delle competenze che però vorrebbe certificare all'allievo al termine del corso può impegnarsi comunque in questo senso con il destinatario della dote (es. informandolo che sarà certificato su alcune competenze che saranno riconosciute da RL nell'aggiornamento del sistema)?

R. Le competenze che al momento attuale non sono presenti sul QRSP non possono essere certificate con l'attestato di Regione Lombardia. L'operatore può rilasciare al soggetto un proprio attestato all'interno del quale si certifica la frequenza del percorso di formazione. Si specifica inoltre che, per la frequenza di corsi di formazione che non sviluppano al loro interno contenuti riferiti a competenze presenti attualmente sul QRSP non è possibile richiedere la dote.

43. E' possibile inserire nel sistema informativo un corso in cui sono indicate solo le competenze di base e non quelle professionalizzanti (o viceversa)?

R. Si, è possibile.

44. Nel QRSP è possibile costruire un percorso attingendo a competenze appartenenti a diverse figure professionali?

R. Si, è possibile costruire un percorso formativo andando ad attingere a competenze appartenenti a diversi profili del QRSP.

45. La figura con competenze che non è descritta nel QRSP è esclusa categoricamente oppure si inserisce in un iter che viene proposto alla Regione?

R. Il QRSP è aggiornabile in base alle procedure che verranno presto emanate dalla Regione; fino a quel momento non è possibile inserire nel sistema offerte che rintracciano competenze non presenti nel QRSP, ma per le quali si prevede l'aggiornamento in futuro.

46. E' possibile integrare le competenze di un profilo normato con altre presenti nel QRSP (es. acconciatore con competenze particolari sulle tecniche di vendita)? Se sì, come si traduce in termini di progettazione dei corsi: corso unico o composizione di più corsi?

R. Al momento il sistema non permette di aggiungere fra le competenze delle figure normate delle competenze che fanno riferimento al QRSP, ma la soluzione potrebbe essere quella di

collegare al corso per la formazione della figura normata, un'offerta formativa aggiuntiva (che non prevede un rilascio di certificazione delle competenze), ma che permette di perfezionare e consolidare delle conoscenze possedute dal soggetto (ad esempio acconciatore – figura normata – a cui abbinare un corso di formazione sulle tecniche di vendita di base; il corso aggiuntivo non rilascia particolari attestazioni, ma completa la conoscenza della figura normata).

47. Verrà aggiornato il sistema informatico con le figure normate che non sono presenti attualmente nel menù a tendina (guida turistica, accompagnatore turistico, etc)?

R. Sì, verrà aggiornato in seguito con il relativo standard professionale articolato in competenze.

48. In quale tipologia dell'offerta formativa rientrano i corsi per OSS?

R. Formazione Permanente. Si specifica inoltre che i corsi di figure normate potranno essere utilizzati esclusivamente dalle persone che accedono a Dote Lavoro.

49. L'assistente familiare (badante) può rientrare tra le figure normate?

R. L'assistente familiare o badante è una delle figure del QRSP, per l'organizzazione dei percorsi formativi occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel decreto n. 15243 del 17/12/2008.

50. C'è la possibilità di inserire dei percorsi normati dell'ambito sicurezza (es. addetto ai cantieri)?

R. No, non è al momento possibile inserire all'interno dell'offerta formativa i percorsi normati nell'ambito della sicurezza (formazione obbligatoria).

51. Come utilizzare il QRSP per progettare percorsi formativi per disabili coperti dalla dote formazione?

R. Nel QRSP non ci sono delle competenze distinte per soggetti disabili e per soggetti normodotati, quindi anche per i disabili verranno proposti dei percorsi unificati e verranno certificate solo le competenze effettivamente traguardate.

52. Quando verranno riempiti, in termini di durata e competenze, i profili relativi alla formazione superiore (NO IFTS) che non sono nel QRSP?

R. Le competenze della formazione superiore regionale (ad esempio Chef de Rang, Stilista tecnologico ecc) verranno implementate in seguito.

53. A chi rivolgersi per fare proposte di aggiornamento del QRSP?

R. Presto uscirà il Decreto che stabilirà le procedure per l'aggiornamento del QRSP con una piattaforma informatica dedicata.

54. È possibile chiedere la dote anche per i percorsi accreditati ECM?

R. No.

55. Può entrare nel sistema dotale una figura normata per cui Regione Lombardia ha previsto l'obbligo di formazione dal 2010 (es. obbligo formazione per onoranze funebri)?

R. L'operatore funebre non è inserito al momento fra le figure normate e quindi non si potrà richiedere la Dote Formazione 2009 per i corsi che prevedono di formare queste figure professionali.

56. Può entrare nel sistema dote la formazione erogata dalle agenzie di assicurazione relativamente a quanto richiesto dall'isvap?

R. No

57. Un ente accreditato che non desidera gestire doti, è ugualmente “obbligato” a indicare i corsi che organizza nell’Offerta Formativa Regionale?

R. Assolutamente no. Può anche scegliere di non inserire corsi nell’offerta Formativa. Oppure, se lo desidera, può inserire il corso indicando nelle note che si tratta di un corso a pagamento. In ogni caso, tutti i soggetti accreditati hanno libero accesso al sistema dell’offerta formativa e quindi possono decidere in ogni momento quando e se entrare in gioco.

SISTEMA INFORMATICO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Riferimenti

58. È attiva una casella di posta a cui rivolgere quesiti sul sistema dell’offerta formativa?

R. Sì, è attiva una casella per Dote formazione ed una per Dote lavoro.
DOTELAVORO@regione.lombardia.it
DOTEFORMAZIONE@regione.lombardia.it
NUMERO VERDE 800. 318. 318

Popolamento del sistema dell’offerta formativa

59. Quali sono i tempi per popolare il sistema dell’offerta formativa?

R. L’offerta è sempre aperta.

60. Si è detto che l’offerta dell’ente è modificabile anche successivamente rispetto al momento in cui viene caricata nel sistema informativo. Questo significa che non c’è una scadenza per inserire le proposte formative perché il sistema resta sempre aperto?

R. L’offerta formativa inserita nel sistema può essere modificata fino a quando non sono presenti iscritti.

61. E’ previsto un numero massimo di percorsi da inserire?

R. No, ma l’offerta dell’Ente deve essere corrispondente alle sue capacità/possibilità di erogazione e di organizzazione dei corsi (ad esempio se l’ente possiede una sede di dimensioni ridotte, non può organizzare un corso da 50 persone che richiede un’aula di grandi dimensioni. Fare riferimento alle norme previste in tema di edilizia scolastica).

62. Se l’operatore avvia un corso prima dell’uscita dell’avviso relativo alla dote 2009 può postdatarlo nel caricamento del sistema informativo o chiedere la dote dopo?

R. No, i corsi non possono essere postdatati allo scopo di acquisire la possibilità di richiedere la Dote.

63. Può un operatore modificare la propria offerta formativa inserita nel catalogo?

S. In riferimento alla presentazione dell’offerta formativa da parte degli Operatori accreditati per la Formazione si precisa quanto segue:

a) gli Operatori possono presentare la propria offerta formativa in qualsiasi momento indipendentemente dall’accesso al sistema dotale;

b) i dati relativi ai percorsi proposti sono modificabili finché non vi è inserito un allievo che ha inoltrato la propria richiesta di dote;

c) dal momento in cui ci fosse anche solo un allievo iscritto (sottoscrizione del PIP per il destinatario della dote e iscrizione a sistema per i percorsi totalmente autofinanziati), gli unici dati modificabili direttamente dall'operatore sono la data di conclusione e il numero di allievi.

64. E' corretto affermare che la parte di formazione all'interno della dote lavoro deve comunque riguardare un corso che è presente nel catalogo?

R. Si e si ricorda che l'offerta formativa è sempre integrabile con nuove proposte formative.

Caricamento dei Destinatari della dote

65. Quale informazione vede l'utente che consulta il sistema dell'offerta formativa?

R. Accedendo al sito della dote nella sezione dell'offerta formativa (www.dote.regione.lombardia.it), ogni cittadino può ottenere *Informazioni sintetiche su tutti i corsi accessibili mediante la dote formazione* (Tipologia del corso, Titolo del corso, Denominazione Operatore, Annualità, Data avvio corso, Data conclusione corso, Sede del corso, Comune, Provincia, Costo del corso personale, Nome e Cognome referente, Telefono del referente, E-mail referente, Disponibilità Doti, Fascia di valutazione dell'ente).

Selezionando successivamente il singolo corso di un Operatore può visionare inoltre *informazioni di dettaglio dell'Offerta Formativa* (Titolo del corso, Certificazione rilasciata, Competenze da acquisire, Durata corso - di cui stage, Descrizione del percorso, Quota iscrizione, Numero allievi Previsti, Requisiti d'accesso).

66. Come possono accedere alla dote i cittadini domiciliati in Lombardia che non hanno la CRS?

R. Premesso che tutti i cittadini lombardi hanno diritto alla CRS, nel caso in cui il destinatario non disponesse della CRS, i documenti che richiedono la firma del destinatario dovranno essere firmati con firma autografa e l'Operatore dovrà inviare una copia digitale dei documenti sottoscritti dichiarando la loro corrispondenza con gli originali che conserverà nel fascicolo individuale e conservando presso la propria sede (nel fascicolo individuale del PIP) copia della carta di identità del destinatario. È comunque consigliabile indirizzare il cittadino verso l'ASL per la richiesta della CRS e del relativo PIN.

Elementi specifici richiesti dal sistema informativo

67. Il titolo del corso è un campo libero – a fantasia dell'ente - oppure è legato alle competenze in esso ricomprese?

R. Sì, è un campo libero ma occorre inserire un titolo che presenti dei nessi con le competenze che si intende raggiungere mediante la frequenza del corso.

68. Il campo note può ospitare la propria brochure?

R. No, è un semplice campo testo all'interno del quale l'operatore dovrà riportare tutte le informazioni necessarie al destinatario per la frequenza del corso. All'interno dello stesso campo, l'operatore potrà inoltre inserire un link al proprio sito istituzionale che potrà contenere qualunque documento l'operatore desideri.

69. C'è la possibilità che l'ente di formazione attivi delle sedi occasionali per i vari corsi? Se è possibile, dove va riportata questa informazione all'interno del sistema dell'offerta formativa?

R. Per lo svolgimento del corso c'è la possibilità di fare riferimento a delle sedi occasionali, che verranno indicate nella sezione dedicata all'avvio del corso (riferimento modello delle procedure di avvio).

70. La sede di svolgimento dei corsi, compresi quelli per i quali il soggetto fa richiesta di dote, deve essere legata alla provincia in cui è stato accreditato l'ente di formazione?

R. No.

71. E' possibile indicare nel sistema informativo le sedi temporanee dei corsi diverse dalla sede accreditata?

R. Le sedi temporanee non potranno essere inserite nel sistema di accreditamento dell'operatore (sistema MonitorWeb). Il sistema sarà aggiornato per recepire come dato informatico tutte le informazioni che vengono richieste nelle procedure (distinzione fra sede accreditate e non accreditate).

72. Le doti lavoro verranno gestite su Finanziamenti On Line?

R. Si

73. Dal punto di vista dei sistemi informativi, che funzione ha Sintesi? Non vorremmo caricare in due sistemi informativi diversi la scheda anagrafica e la scheda professionale della persona che richiede la dote.

T. Sintesi è lo strumento attualmente in uso per cercare e inserire le dichiarazioni di immediata disponibilità dei soggetti disoccupati e inoccupati. Non è necessario caricare la scheda anagrafica professionale su Finanziamenti On line

PARTNERSHIP NELLA RETE

74. Nel caso di partnership tra vari enti di formazione accreditati (con cui si è già stati in filiera) o nel caso in cui si intenda portare la propria offerta formativa fuori dalla provincia è possibile che un ente chieda ad un altro di mettere a disposizione un'aula per un proprio corso (vale a dire con docenza, amministrazione, gestione propria)?

R. Sì, è possibile utilizzare sedi occasionali per lo svolgimento delle attività formative, purché in possesso dei requisiti previsti dall'accREDITAMENTO per le unità organizzative. L'operatore accreditato dovrà farsi carico diretto della gestione delle attività indicate nel PIP sottoscritto con l'utente destinatario della dote.

75. Se un ente di formazione volesse mettersi in rete con un altro ente che offre la dote lavoro, deve avere un proprio catalogo corsi? L'ente di formazione può proporre un corso fuori da questo catalogo?

R. La componente formazione della dote lavoro viene erogata esclusivamente da operatori accreditati alla formazione. Quando si gestiscono attività nell'ambito della Dote, l'operatore può proporre solo corsi presenti nel catalogo dell'offerta formativa di Regione Lombardia.

76. Un ente accreditato al lavoro può acquistare servizi di formazione da un ente di formazione (ovviamente non accreditato al lavoro)? In questo caso, l'offerta formativa deve essere a catalogo?

R. E' possibile per l'operatore accreditato solo per i servizi al lavoro avvalersi dell'apporto di un soggetto accreditato per i servizi di istruzione e formazione professionale, presente nella rete, per le attività di formazione proponendo percorsi inseriti nel catalogo.

77. Un operatore accreditato ai servizi per il lavoro può richiedere ad un ente di formazione un servizio diverso dall'erogazione di un corso? Un CPI può delegare ad un ente di formazione parte delle sue attività?

R. Si può chiedere ad altro operatore di erogare ai destinatari della dote dei servizi purché abilitati e inseriti nella propria rete.

78. E' possibile che più operatori (es. uno ha 3 utenti, l'altro ne ha 4...) si mettano insieme per erogare un corso?

R. No, gli operatori possono invece indirizzare i cittadini che si sono presentati a loro presso altri operatori al fine di raggiungere il numero sufficiente per l'avvio di un corso che sarà comunque in capo ad un unico operatore.

79. Il sistema di accreditamento ai servizi al lavoro di Regione Lombardia obbliga ancora gli operatori ad essere presenti su due province?

R. Sì, si tratta di un requisito tuttora presente nell'accREDITamento per i servizi al lavoro.

80. Un Comune di piccole dimensioni che non abbia nel suo territorio né enti per servizi al lavoro né per formazione può accreditarsi per svolgere servizi al lavoro?

R. Un Comune può essere autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione, e può essere accreditato ai servizi al lavoro. Tuttavia, tale Comune dovrebbe valutare se questa attività rientra nei propri compiti istituzionali, considerato che i Centri per l'impiego affidati alle Province o ad Agenzie pubbliche assicurano già questi servizi per il territorio di competenza.

81. E' possibile che una agenzia accreditata solo per servizi al lavoro prenda in carico una persona con la dote lavoro e gli eroghi formazione a pagamento facendo rete con un operatore della formazione?

R. Sì, a pagamento o beneficiando della quota della Dote Lavoro riservata alla formazione, purché sia stato indicato precedentemente nel PIP insieme al nome dell'operatore che erogherà la formazione.

82. Un operatore che vuole gestire una dote Lavoro come fa a individuare gli altri operatori accreditati interessati, ai quali proporre l'erogazione di determinati servizi inseriti nel PIP?

R. Regione Lombardia promuove da tempo la costituzione di reti tra operatori accreditati per fornire servizi di formazione e lavoro ai cittadini. Gli operatori che ancora non sono in rete con altri enti accreditati possono cominciare anche ora a mettersi in rete.